Prot.18000483

Roma, 21 dicembre 2018



Alla cortese attenzione dei Componenti il Consiglio Nazionale Loro sedi

Oggetto: comunicazione in merito all'introduzione di una disciplina legislativa delle figure del pedagogista, dell'educatore socio-pedagogico e dell'educatore socio-sanitario (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601) – Ricadute rispetto alla posizione del professionista psicologo e azioni conseguenti da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

La presente comunicazione per fornire a tutti gli Ordini territoriali un sintetico aggiornamento relativo al tema indicato in oggetto.

Innanzitutto, si ricorda che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", in vigore dal 1° gennaio 2018, all'articolo 1, commi 594-601, ha introdotto una disciplina legislativa organica relativa alle figure dell'Educatore professionale socio-pedagogico, del Pedagogista e dell'Educatore professionale socio-sanitario.

Le prime due figure (Educatore professionale socio-pedagogico e Pedagogista) vengono istituite proprio in forza delle previsioni della Legge di bilancio, quali figure professionali che "operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi di vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale" (comma 594), mentre, per quanto concerne l'Educatore socio-sanitario, il legislatore richiama integralmente quanto previsto dal

Prot.18000483

Roma, 21 dicembre 2018



decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998 n. 520, che regolamenta tale figura professionale (comma 596).

L'accesso a tali professioni è vincolato dalla normativa citata ai titolari di diplomi di laurea afferenti ad alcune determinate classi di laurea, tutte rientranti nel campo educativo e formativo e dunque a esclusione della laurea in Psicologia.

Il legislatore detta, poi, una disciplina transitoria in forza della quale si consente di ottenere la qualifica professionale di Educatore socio-pedagogico a coloro che, pur sprovvisti del necessario diploma di laurea, sono in possesso di determinati requisiti, e superano un corso di formazione per 60 crediti formativi afferenti alle discipline rientranti nel campo dell'educazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 597).

Infine, il legislatore prevede un regime particolare per gli operatori che, pur sprovvisti dei requisiti di cui al comma 597, già svolgono le attività di Educatore professionale socio-pedagogico o socio-sanitario, allo scopo di consentire loro, ad alcune condizioni, di continuare ad esercitare anche in futuro tali attività.

*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, già in sede di discussione parlamentare, ha espresso il proprio apprezzamento sull'importanza del fatto che la materia delle professioni di Educatore e Pedagogista sia regolata in modo organico. Tuttavia, la logica che informa l'intervento del legislatore della passata Legge di bilancio sembra presentare diversi aspetti critici, che potenzialmente possono portare a situazioni di scarsa tutela, sia per il paziente/utente, sia per i professionisti coinvolti.

Da un lato, infatti, la mancata previsione di un esplicito discrimine fra le professioni di Psicologo e di Pedagogista potrebbe consentire - in un quadro di oscurità normativa - forme di invasione da parte dei secondi del campo di attività che la Legge riserva agli Psicologi.

Prot.18000483

Roma, 21 dicembre 2018



Dall'altro lato, tali norme potrebbero prestarsi ad escludere arbitrariamente ed immotivatamente la categoria degli Psicologi, e in particolare i professionisti che operano già da molti anni in questo campo, da tutta una serie di attività per il compimento delle quali gli Psicologi sono incontrovertibilmente titolati, in base al loro percorso di studi e alla tradizione culturale della ricerca e della prassi in campo psicologico, a livello italiano e internazionale.

La regolamentazione della materia in oggetto dovrebbe, invece, tenere conto delle circostanze predette, sposando, perlomeno rispetto alla gestione del regime transitorio e dunque della situazione di decine di migliaia di professionisti Psicologi già operanti nel settore, una linea di politica legislativa che non generi una scissione netta tra la figura dell'Educatore-Pedagogista e quella dello Psicologo.

*

Alla luce di ciò, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha ritenuto necessario intervenire a tutela degli interessi della categoria, ma soprattutto dei diritti fondamentali degli utenti e dei pazienti.

Pertanto, lo stesso Consiglio, nella persona del Presidente, ha formulato un quesito al Ministero della Salute, avente ad oggetto la corretta interpretazione delle norme citate, proprio al fine di limitare le conseguenze di tale normativa, potenzialmente dannose per gli interessi della categoria e degli utenti/pazienti.

A tale quesito, inviato al Ministero in data 07.02.2018, accompagnato da un'ampia interlocuzione, tanto con la parte politica, quanto con gli uffici dell'Amministrazione ministeriale, è stata, dopo il periodo di attesa dovuto al naturale avvicendamento governativo a seguito delle elezioni del 4 marzo 2018, fornita risposta con nota del Direttore generale prot. n. 0037823, inviata in data 31.07.2018.

Prot.18000483

Roma, 21 dicembre 2018



In particolare, con riferimento all'istituzione della figura del Pedagogista con una norma (comma 594), che non affronta il tema del rapporto tra tale figura e quella dello Psicologo, si è chiesto al Ministero se tale disposizione sia da interpretarsi quale confermativa del divieto per il Pedagogista non iscritto all'Albo degli Psicologi - ovvero ad altra professione sanitaria - di svolgere qualsiasi attività di natura clinica.

Rispetto a tale questione, il Ministero della Salute ha accolto *in toto* la nostra ipotesi interpretativa, specificando che la norma "non dia adito ad alcun dubbio sull'impossibilità per il Pedagogista di svolgere attività clinica, attesa la competenza esclusiva in tale ambito dello Psicologo quale professionista sanitaria".

In ragione di tale esplicita presa di posizione ministeriale, sarà da oggi più semplice l'individuazione dell'eventuale esercizio, da parte di soggetti non iscritti all'Albo degli Psicologi, dell'attività a questi riservata ai sensi dell'art. 1 della L. n. 56/1989. Tale eventuale esercizio abusivo, lo ricordiamo, dovrà sempre essere segnalato all'Ordine territoriale di competenza, che provvederà a questo punto all'adozione delle necessarie misure poste a tutela della professione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. h) della L. n. 56/1989.

Con riferimento invece al regime transitorio prevista dal comma 597 ("in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, [...] sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: [...] b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi") il Consiglio dell'Ordine ha ipotizzato un'interpretazione estensiva della disposizione de qua, nel senso di permettere agli iscritti all'Albo degli Psicologi di ottenere i crediti in questione oltreché con la frequenza del corso, anche attraverso il riconoscimento degli esami già sostenuti, attinenti l'ambito educativo e formativo, ovvero attraverso il riconoscimento degli anni di attività professionale già svolta dagli Psicologi stessi.

Prot.18000483

Roma, 21 dicembre 2018



A tali questioni riguardanti il comma 597, il Ministero ha replicato limitandosi a rinviare la questione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Infine, con riferimento al comma 599 (i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, [...] possono continuare ad esercitare detta attività") il Consiglio nazionale ha richiesto al Ministero di confermare, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, che:

- a) è possibile applicare tale regime di sanatoria anche ai soggetti che hanno svolto tale attività senza un contratto di lavoro dipendente e in particolare ai titolari di partita IVA;
- b) è possibile interpretare la locuzione "possono continuare ad esercitare tale attività" nel senso che i soggetti di cui tratta la norma possono continuare a svolgere l'attività già svolta sino al termine della loro carriera (e non soltanto fino alla scadenza del contratto in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017).

Rispetto a tali ultime richieste, il Ministero ha per il momento risposto in maniera non esaustiva e proseguono interlocuzioni in tal senso.

*

Ciò chiarito, tengo a precisare che, insieme a tutti i componenti del Consiglio nazionale, insisterò nell'azione mirante a ottenere un'interpretazione normativa favorevole ai numerosi Psicologi già operanti nel campo educativo, nel tentativo quindi di lenire le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla norma in questione per la nostra categoria.

Infatti, siamo consapevoli che la normativa di cui si tratta ha creato una situazione a dir poco spiacevole, peraltro aggravata dal fatto che i corsi già attivati dalle Università per permettere a chi lavora come Educatore da più di tre anni di

Prot.18000483

Roma, 21 dicembre 2018



raggiungere i 60 crediti necessari risultano avere un costo medio variabile da 500 a 1.500 euro e dunque non certo ininfluente sulle scelte professionali dei Colleghi coinvolti.

Tale azione si fonderà sulla riposta già ottenuta dal Ministero della Salute, la quale, oltre ad accogliere pienamente la prima delle nostre richieste, ha effettivamente riconosciuto l'effettiva esistenza delle questioni da noi poste, fornendo indicazioni operative sul prosieguo del nostro percorso.

In tale prospettiva, e alla luce dei numerosi emendamenti presentati alla Legge di Stabilità 2019 riferiti nuovamente alla figura dell'educatore e alla relativa esplicitazione delle posizioni politiche dei diversi partiti in merito a tale figura, è nostra intenzione proseguire con una fitta interlocuzione con il Ministero della Salute e tutti i soggetti utili, al fine di ottenere una piena adesione alla nostra ipotesi interpretativa relativa al comma 599, tutelando così la posizione di tutti gli Psicologi operanti da almeno un anno nel campo educativo.

Nel frattempo, avvieremo un'interlocuzione nei confronti del MIUR affinché, con le modalità da determinarsi, risolva la questione relativa all'acquisizione dei 60 crediti nel modo da noi prospettato, rilevando il fatto che, a nostro avviso, non è necessario, né opportuno, far acquisire i 60 crediti previsti *ex lege* a Psicologi che da almeno tre anni esercitano la professione di Educatori (e hanno svolto un percorso di studi nel quale i temi relativi all'educazione assumono un ruolo determinante).

A conferma della validità del nostro intendimento, Vi informiamo inoltre che, se entro 60 giorni dall'invio del nostro quesito al MIUR, non avremo una risposta nel senso indicato, entro gli ulteriori 90 giorni successivi a tale scadenza ci impegneremo a trovare una vantaggiosa convenzione con le diverse Università italiane, riservata unicamente ai nostri iscritti, in modo tale che gli interessati possano raggiungere i 60 crediti legislativamente previsti a una cifra più conveniente rispetto a quella del mercato attuale.

Prot.18000483

Roma, 21 dicembre 2018



*

Insieme a tutto il Consiglio, pur comprendendo pienamente la difficoltà in cui versano i Colleghi coinvolti, sono convinto che l'azione intrapresa possa condurre a risultati utili a tutelare i loro legittimi interessi, peraltro pienamente coincidenti con quelli dell'intera categoria e, soprattutto, il diritto alla salute e all'educazione di tutti i pazienti e gli utenti che beneficiano ad oggi della loro opera.

Cordialmente.

Il Presidente Dott. Fulvio Giardina

Fremi Gdiun